

REGOLAMENTO PER LA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

**(Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 dicembre 2008 ai
sensi dell'art. 20 Regolamento dell'Ente)**

Indice

Art. 1 – Soggetti aventi diritto	2
Art. 2 – Periodi di contribuzione volontaria	2
Art. 3 – Domanda di contribuzione volontaria	2
Art. 4 – Calcolo della contribuzione dovuta	2
Art. 5 – Tempi del procedimento di accoglimento della domanda.....	2
Art. 6 – Pagamento della contribuzione volontaria	3
Art. 7 – Effetti della contribuzione volontaria	3

Art. 1 – Soggetti aventi diritto

1. La facoltà di proseguire la contribuzione a titolo volontario può essere esercitata dagli iscritti all'Ente che hanno cessato l'attività libero professionale prima di aver raggiunto l'età minima per il conseguimento della pensione;
2. La facoltà di cui sopra è concessa purché siano soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:
 - mantenimento dell'iscrizione all'Albo;
 - versamento di almeno un'annualità contributiva nel quinquennio precedente la data della domanda ovvero almeno 3 annualità contributive qualunque sia l'epoca del versamento.

Art. 2 – Periodi di contribuzione volontaria

1. Possono essere coperti da contribuzione volontaria tutti i periodi in cui il professionista non ha svolto attività libero professionale che ha dato luogo alla contribuzione obbligatoria;
2. Sono esclusi dalla contribuzione volontaria i periodi di cessazione temporanea (art. 7 bis Regolamento EPAP) per i quali l'Ente ha già ricevuto una comunicazione di ripresa dell'attività libero professionale.

Art. 3 – Domanda di contribuzione volontaria

1. La facoltà di contribuzione volontaria può essere esercitata in qualsiasi momento a domanda dell'iscritto o dei suoi superstiti. La domanda deve essere presentata alla sede dell'EPAP utilizzando l'apposito modulo (Mod. EPAPV.) e si intende rinnovata per gli anni successivi fino a comunicazione di interruzione da parte dell'iscritto.

Art. 4 – Calcolo della contribuzione dovuta

1. L'iscritto ammesso a contribuzione volontaria deve corrispondere almeno il contributo soggettivo minimo maggiorato del contributo integrativo minimo per ogni anno di contribuzione;
2. La misura massima del contributo soggettivo è determinata applicando l'aliquota massima di cui all'art. 3 comma 9 del Regolamento dell'Ente al reddito massimo di cui all'art. 3 comma 3 del medesimo Regolamento previsti per ogni anno di contribuzione;
3. In caso di contribuzione volontaria di frazioni di anno, si applicano le regole in materia di frazionamento di cui all'art. 5 del Regolamento dell'Ente.

Art. 5 – Tempi del procedimento di accoglimento della domanda

1. L'Area Servizi Previdenziali ed Assistenziali provvede alla verifica della ricevibilità della domanda entro 15 giorni dal ricevimento della domanda stessa e:
 - a. Qualora la domanda risulti completa l'ufficio, entro i 30 giorni successivi, provvede al calcolo della contribuzione minima e di quella massima di cui all'art. 4, commi 1 e 2, e nei successivi 15 giorni ne dà comunicazione all'iscritto per mezzo di lettera raccomandata A/R a firma del Responsabile dell'Area. La comunicazione dovrà contenere:
 - Gli importi di contributo soggettivo minimo e massimo da versare per l'anno della richiesta e l'importo del contributo integrativo minimo vigente;
 - modalità di versamento
 - b. Nei casi in cui la domanda risulti non accoglibile per mancanza dei requisiti, l'ufficio provvede, entro 30 giorni dal ricevimento, ad inviare all'iscritto apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R a firma del Responsabile dell'Area, con esplicita menzione delle cause del rigetto della domanda;
 - c. Nei casi in cui la domanda risulti non ricevibile a causa di incompleta documentazione o errata formulazione, l'ufficio entro 10 giorni, provvede a richiedere all'iscritto, per raccomandata A/R a firma del Responsabile dell'Area, il completamento della documentazione. La richiesta di integrazione della documentazione comporta l'interruzione dei termini;
2. È comunque facoltà dell'Ente esigere dall'iscritto, all'atto della domanda di contribuzione volontaria, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra la dichiarazione di cessazione dell'attività e le dichiarazioni annuali dei redditi. Detta richiesta comporta l'interruzione dei termini.

Art. 6 – Pagamento della contribuzione volontaria

1. Il pagamento della contribuzione volontaria avviene alle scadenze scelte dall'iscritto.
2. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Ente invia agli iscritti aderenti alla contribuzione volontaria un prospetto nel quale è indicato:
 - l'importo minimo e l'importo massimo di contribuzione soggettiva da versare per l'anno, nonché l'importo minimo di contribuzione integrativa vigente nell'anno;
 - le modalità di pagamento.
3. L'iscritto ammesso alla contribuzione volontaria, ove interrompa il pagamento dei contributi, può riprenderlo entro il termine perentorio di 6 mesi dalla scadenza prevista per il pagamento dell'ultimo contributo dovuto, maggiorandolo degli interessi di mora in conformità con il comma 1 dell'art. 10. Tenuto conto che non ci sono scadenze prefissate il pagamento dell'ultimo contributo si intende al 31 dicembre di ogni anno

Art. 7 – Effetti della contribuzione volontaria

1. La contribuzione volontaria è pienamente equiparata a quella obbligatoria sia per il raggiungimento del diritto a pensione che per la misura della pensione stessa;
2. I versamenti dei contributi soggettivi dovuti sia in soluzione unica che in forma rateale sono attribuiti sulla posizione previdenziale dell'iscritto richiedente la contribuzione volontaria con decorrenza dalla data in cui il pagamento è pervenuto all'Ente;
3. Qualora la contribuzione volontaria sia insufficiente a coprire almeno l'intero contributo integrativo minimo dovuto e almeno 1/12 del contributo soggettivo minimo dovuto non viene conteggiato l'anno e l'importo viene restituito all'iscritto;
4. Gli iscritti aderenti alla contribuzione volontaria hanno diritto:
 - ai sussidi previsti dall'art. 19bis;
 - all'assistenza sanitaria integrativa ai sensi dell'art. 19ter;
 - alle agevolazioni in caso di calamità naturali ai sensi dell'art. 19quater.
5. Gli iscritti aderenti alla contribuzione volontaria non hanno diritto:
 - all'indennità di maternità/paternità;
 - ai prestiti previsti dall'art. 19quinques.